

Allegato 1

Bando a sportello per l'erogazione dei contributi a fondo perduto destinati ai comuni a beneficio dei cittadini e delle imprese, relativi al costo di costruzione per i titoli abilitativi richiesti in attuazione dell'art.18 della Legge Regionale 29 maggio 2020, n. 13

1) Finalità ed oggetto

La Regione Piemonte per favorire la ripartenza dell'attività edilizia e l'attrazione di investimenti sul territorio regionale e in considerazione dell'emergenza da Covid-19, ha stanziato con l'art. 18 della L.R.13/2020, per l'esercizio 2020 euro 26.000.000,00 a favore dei comuni a copertura parziale o totale del contributo del costo di costruzione di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) dovuto da imprese e/o cittadini.

2) Destinatari

Tutti i Comuni della Regione Piemonte.

3) Beneficiari:

Privati cittadini o imprese.

4) Requisiti per l'ammissione al contributo

Le richieste di titolo edilizio, per le quali è previsto l'erogazione di un contributo, devono essere presentate al Comune nel periodo tra il 29 maggio 2020 e il 30 novembre 2020 compresi.

Le istruttorie delle istanze edilizie devono essere state completate con esito positivo comprensive del calcolo dei costi di costruzione a cura del Comune; può essere ammessa una sola domanda per titolare di istanza edilizia.

Le imprese dovranno dichiarare, al momento dell'istanza di contributo, di non essere in contrasto con quanto indicato al comma 3 dell'art. 18 della l.r. 13/2020 e, pertanto, con le disposizioni contenute nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, nei limiti temporali ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione come disciplinata dal "Regime Quadro" di cui al Capo II del Decreto Legge n. 34/2020 (con particolare riferimento all'art. 54) e approvato dalla decisione della Commissione europea del 21.05.2020 C(2020) 3482 concernente il regime di aiuto SA.57021 - Italy - COVID-19 Regime Quadro. Le imprese, inoltre, dovranno dichiarare di non trovarsi:

- già alla data del 31.12.2019, in difficoltà ai sensi della definizione di impresa in difficoltà prevista dall'art. 2.18 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato od altra procedura concorsuale disciplinata dal R.D. 267/1942 o da leggi speciali (es. d.lgs. 270/1999 sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), oppure alle procedure disciplinate dal d.lgs. 14/2019, salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale o di altre procedure concorsuali che prevedano tale continuità, né essere interessato da procedimenti per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (legge 3/2012). Inoltre, non deve essere in corso alcun procedimento volto alla dichiarazione di una delle situazioni descritte e non deve infine trovarsi in liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività dell'azienda di fatto o di diritto.

5) Criteri per l'ammissione al contributo

Le domande di contributo dovranno essere presentate da professionisti abilitati per la presentazione di istanze edilizie a nome e per conto di privati e imprese, entro il termine del 30 novembre 2020

sull'apposita piattaforma informatizzata e saranno ammesse secondo l'ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Le istruttorie delle istanze edilizie devono essere state completate con esito positivo, comprensive del calcolo dei costi di costruzione a cura del Comune, come descritto al punto 4).

6) Esclusioni

Sono esclusi:

a) i contributi derivanti da sanzioni o sanatorie.

b) contributi di cui all'articolo 16, comma 4, lettera d-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.

7) Modalità, termini e procedure per la presentazione delle domande

Le richieste di contributo devono essere presentate a partire dalle ore 15:00 del 08 luglio fino alle ore 24:00 del 30 novembre 2020 dai professionisti abilitati debitamente delegati.

Al raggiungimento di un ammontare di richieste di contributo che comporti l'esaurimento della dotazione disponibile lo sportello verrà chiuso. La piattaforma provvederà a notificare la superata disponibilità all'utente.

Il privato/impresa al momento del deposito dell'istanza edilizia al Comune o, comunque, prima della presentazione della domanda di contributo deve obbligatoriamente informare il Comune di avvalersi dell'agevolazione prevista dal comma 2 dell'art.18 della l.r.13/2020 affinché quest'ultimo sia a conoscenza della procedura in atto e possa concluderla.

Il professionista delegato inoltra richiesta di contributo esclusivamente inserendo i dati sul sistema appositamente predisposto, al quale si accede dal sito www.mude.piemonte.it.

Inoltre allega i seguenti documenti: a) copia dell'istanza edilizia presentata al Comune, b) la dichiarazione sugli aiuti di stato, nel caso di istanza a nome e per conto di imprese, c) la tabella di calcolo del contributo sul costo di costruzione firmata digitalmente.

Il Comune sede dell'intervento a conclusione dell'istruttoria/procedimento con esito positivo della SCIA e del PdC, o ad avvenuto ricevimento della CILA, esclusivamente tramite la piattaforma informatica con apposito codice operatore, richiama l'istanza, inserisce il costo di costruzione, valida i dati relativi al tipo di intervento e al titolare dell'istanza edilizia di cui sopra.

In caso di verifica negativa della corrispondenza del titolare del titolo edilizio e dell'istanza di contributo, il Comune non procede con il caricamento dell'importo del costo di costruzione definitivo e segnala sulla piattaforma l'irregolarità dell'istanza; a seguito di tale segnalazione l'istanza è respinta.

La Regione Piemonte, ad esito positivo delle verifiche del Comune e delle procedure informatizzate, erogherà al Comune l'importo del contributo del costo di costruzione dovuto in un'unica soluzione entro sessanta giorni dalla conferma.

Si specifica che l'importo di contributo erogato è sempre il minore fra quello inserito nella richiesta di contributo presentata dal professionista e quello calcolato dal Comune; in caso di erogazione di importo di contributo da parte della Regione o altro soggetto incaricato, inferiore a quello inserito nella domanda, il Comune dovrà attivarsi mediante proprie procedure per esigere la parte restante.

Il termine perentorio per la conferma dell'importo del costo di costruzione da parte del Comune è fissato in ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza edilizia e comunque non oltre il 31.12.2022; le conferme effettuate oltre tale termine non saranno più accettate e la richiesta di contributo sarà automaticamente respinta.

I Comuni, inoltre, devono trasmettere a Finpiemonte s.p.a., non oltre 30 giorni dal termine dei lavori oggetto dell'istanza edilizia, l'importo del costo costruzione a consuntivo delle opere effettivamente realizzate.

In caso di importo a consuntivo inferiore a quello erogato, il Comune dovrà restituire la differenza alla Regione entro i successivi sessanta giorni dall'avvenuta verifica del calcolo del costo di costruzione.

Le domande sono soggette ad imposta di bollo. L'adempimento relativo all'imposta di bollo (pari a € 16,00 ai sensi di legge, salvo successive modificazioni) è assicurato mediante: - annullamento e conservazione in originale della marca da bollo; - dichiarazione che la marca da bollo in questione non è stata utilizzata né sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento.

8) Tipologia di interventi finanziabili

a) Tipologia di interventi ammessi a contributo al 100%:

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, ammessi a contributo al 100%, ovvero tutti i seguenti tipi di interventi, di cui all'art. 3 del DPR 380/2001 e all'art.13 comma 2 della l.r. n.56/1977:

1. ristrutturazione edilizia
2. manutenzione straordinaria
3. restauro e risanamento conservativo
4. sostituzione edilizia

Rientrano, inoltre, negli interventi sul patrimonio edilizio esistente tutti gli interventi di cui al Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, articolo 5, commi da 9 a 14, (convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106) e di cui alla legge regionale n. 16 del 04 ottobre 2018 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana)

b) Tipologia interventi ammessi al contributo al 50%:

Gli interventi di nuova costruzione ad esclusione di quelli elencati al punto precedente.

9) Importi quote contributo

Il contributo copre una quota del costo di costruzione come determinato dal comune in relazione al titolo abilitativo, fino a un massimo di euro 50.000,00.

Lo stanziamento non può superare oltre il 50 per cento per la nuova edificazione e raggiunge il 100 per cento negli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

Per la quota del contributo, dovuta alle imprese, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni;
- b) art. 54 del Decreto Legge n. 34/2020 (cd. Regime Quadro);
- c) Decisione della Commissione del 21.05.2020 C(2020) 3482 final relativa all'aiuto di Stato SA.57021 - Italy - COVID-19 *Regime Quadro*;
- d) art. 18 della L.R. n. 13/2020.

La quota del contributo, non coperta dallo stanziamento regionale, rimane in capo al titolare dell'intervento che la corrisponde al comune, secondo quanto previsto all' articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

L'importo erogato è sempre il minore fra quello inserito nell'istanza e quello calcolato dal Comune; in caso di erogazione di importo inferiore a quello dichiarato nell'istanza di contributo il Comune dovrà attivarsi mediante le proprie procedure ad esigere la parte restante.

10) Copertura finanziaria

Le somme disponibili per il 2020 sono pari a 26 milioni di euro stanziati sui capitoli 222481 e 222482 del bilancio gestionale finanziario 2020–2022 annualità 2020, Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Programma 0801 Urbanistica e assetto del territorio.

11) Controlli, revoche e restituzioni

I Comuni devono trasmettere a Finpiemonte non oltre 30 giorni dal termine dei lavori l'importo del costo costruzione a consuntivo delle opere effettivamente realizzate;

In caso di mancata realizzazione dell'intervento o di importo a consuntivo inferiore a quello erogato dalla Regione, il Comune dovrà restituire il contributo o la differenza alla Regione entro i successivi 60 giorni dalla trasmissione.

Il rispetto di quanto previsto dal presente bando e delle dichiarazioni prodotte dal beneficiario verrà verificato da Finpiemonte attraverso controlli a campione, fatte salve le dichiarazioni relative agli aiuti di Stato che saranno tutte controllate da Finpiemonte. Se a seguito di verifica, presso il Registro nazionale degli aiuti di Stato istituito dal Decreto 31 maggio 2017, n. 115 - "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" risulterà che l'impresa ha superato l'importo massimo di cui alla normativa sopra citata relativa al c.d. Quadro Temporaneo, la Regione o soggetto incaricato revocherà il contributo e provvederà al recupero dello stesso nonché all'applicazione delle sanzioni di Legge.

Nel caso vengano rilevate irregolarità l'agevolazione potrà essere revocata e recuperata entro 60 giorni dalla ricezione del provvedimento di revoca. In caso di revoca totale dell'agevolazione, sarà recuperato l'importo pari all'intero ammontare del contributo corrisposto al Comune (se già erogato) maggiorato degli interessi corrispettivi, ove dovuti. Gli interessi applicati sono calcolati utilizzando il tasso di riferimento UE vigente alla data dell'erogazione, maggiorato di un punto percentuale di spread, per il periodo compreso tra la data di erogazione del contributo e la data di revoca, oltre alle spese di recupero.

Ai sensi della circolare DPE-0005531-P-18/06/2020, con particolare riferimento alla sezione 5, si segnala che nel caso in cui il beneficiario sia oggetto di decisione di recupero dell'aiuto, verrà detratto dall'importo da erogare l'importo da rimborsare in base alla decisione CE di recupero, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione dell'aiuto.

12) Rinuncia all'agevolazione

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare al contributo concesso, dovrà comunicarlo a Finpiemonte a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it.

13) Adempimenti dei Comuni necessari per l'erogazione del contributo

Il Comune sede dell'intervento a conclusione dell'istruttoria/procedimento con esito positivo della SCIA e del PdC, o ad avvenuto ricevimento della CILA, esclusivamente tramite la piattaforma informatica con apposito codice operatore, richiama l'istanza, inserisce il costo di costruzione, e valida i dati relativi al tipo di intervento e al titolare dell'istanza edilizia. In caso di verifica negativa della corrispondenza del titolare del titolo edilizio e dell'istanza di contributo non procede con il caricamento dell'importo del costo di costruzione e segnala sulla piattaforma l'irregolarità dell'istanza; a seguito di tale segnalazione l'istanza è respinta.

Il Comune per accedere alla procedura informatizzata accredita, sul sito www.mude.piemonte.it, i propri operatori mediante le login e password utilizzate per le altre procedure dedicate alla P.A. sul portale Sistema Piemonte.

14) Modalità di erogazione del contributo

La Regione Piemonte, ad esito positivo della procedura informatizzata, erogherà al Comune l'importo in un'unica soluzione, in base all'ordine cronologico di conferma degli importi contenuti nelle domande e sulla base del codice IBAN, preventivamente comunicato dal Comune, entro sessanta giorni dalla conferma dell'importo da parte del Comune.

15) Trattamento dati personali

La Regione Piemonte e Finpiemonte s.p.a. si riconoscono, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito "GDPR", entrambi Titolari del trattamento dei dati personali, effettuati con o senza l'ausilio di processi automatizzati, necessari al fine di adempiere alle funzioni istituzionali ed agli obblighi normativi e contrattuali correlati all'attuazione del presente Bando. Ciascun titolare è autonomo e risponde dei trattamenti che gestisce sotto la propria responsabilità e rispetto ai quali ha un potere di controllo sulla struttura organizzativa e sulle attrezzature, anche informatiche, di cui si avvale nel trattamento stesso. Ogni titolare provvede a fornire agli interessati l'informativa sul trattamento dei dati personali per quanto concerne i propri trattamenti. La gestione del Bando è affidata a Finpiemonte, che raccoglie i dati personali dei beneficiari per le finalità, sopra citate.

Finpiemonte

Si informano i soggetti che presentano domanda in risposta al presente Bando, i loro amministratori e legali rappresentanti, i soggetti aventi un rapporto di dipendenza o di prestazione nei confronti dei soggetti beneficiari e coinvolti nella realizzazione degli interventi a valere sul presente bando, che i dati personali forniti saranno trattati secondo quanto previsto dal GDPR e dal D.Lgs. 196/2003 codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al GDPR), come novellato dal D.Lgs. 101/2018.

L'informativa sul trattamento dei dati personali è pubblicata sul sito internet di Finpiemonte <https://www.finpiemonte.it/informativa-sul-trattamento-dei-dati>.

Regione Piemonte

I dati personali suindicati saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo di cui al presente Bando nell'ambito del quale vengono acquisiti.

Il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto. Il dato di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) è dpo@regione.piemonte.it.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento (individuato secondo la Deliberazione di Giunta regionale 18/05/2018 n. 1-6847) è il dirigente responsabile del Settore Progettazione Strategica e Green Economy della Direzione "Ambiente, Energia e Territorio".

I dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed

istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate a tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati.

I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo definito nel piano di fascicolazione e conservazione della Regione Piemonte. I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.).

I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, nè di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, nè di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I dati sopra indicati potranno anche essere comunicati ai seguenti soggetti:

I. Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;

II. soggetti privati richiedenti l'accesso documentale (artt. 22 ss. legge 241/1990) o l'accesso civico (art. 5 d.lgs.33/2013), nei limiti e con le modalità previsti dalla legge;

III. soggetti pubblici, in adempimento degli obblighi di certificazione o in attuazione del principio di leale cooperazione istituzionale (art. 22, c. 5 legge 241/1990).

E' possibile esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonchè l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

16) Responsabile del procedimento

Ai sensi della L.R. n. 14/2014 e della L. n. 241/1990 s.m.i. il responsabile del procedimento è:

- per Finpiemonte il responsabile pro tempore dell'Area Agevolazioni e Strumenti Finanziari (procedimento di concessione, definizione e attuazione strumenti informatici) e dell'Area Controlli (procedimento di controllo e procedimento di revoca, adempimenti di cui alla normativa sugli aiuti di stato)

17) Modalità di diffusione del Bando e informazioni

Il presente Bando sarà pubblicato sul BUR e sul sito della regione Bandi e Finanziamenti Informazioni e chiarimenti sui contenuti del Bando e le modalità di presentazione delle domande potranno reperite nel portale di accesso alla domanda dove sarà indicato il numero di assistenza.

18) Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alla normativa comunitaria in materia di concessione di aiuti di Stato alle imprese

Allegato A:

“Modello di dichiarazione di conformità al Regime Quadro di cui agli articoli da 53 a 64 del DL 19 maggio 2020, n. 34, come approvato dal Regime di aiuto SA.57021 e dell'insussistenza dei casi di esclusione”